



Riunione del 15 Gennaio 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 26**

Sono presenti: - Avv. Antonio Amato - Presidente f.f.- Relatore
- Avv. Andrea Ordine - Componente
- Avv. Valeria Coppola - Componente

22.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Giancarlo Toccaceli** n.q. di Presidente p.t. Pallavolo Media Umbria A.S.D.
- **Pallavolo Media Umbria A.S.D. n.p. Presidente p.t.**

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Sig. Giancarlo TOCCACELI:** *"n.q. di Presidente pro tempore della Pallavolo Media Umbra A.S.D. per non aver, in violazione degli Artt. 9,17 e 19 Statuto FIPAV, 2, 19, 20, 21 comma 1-2, 24, 25, 34 e 35 R.A.T., 55 Reg. Giur e del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, della guida pratica e circolare di attuazione ai regolamenti federali vigenti in materia di tesseramento e di idoneità agonistica degli atleti, sottoposto l'atleta, Alessandra Biscarini, regolarmente vincolata al sodalizio Pallavolo Media Umbra A.S.D., alla rituale visita medica prescritta dai regolamenti vigenti sopra citati al fine di ottenere l'accertamento ed il rilascio ad opera dei competenti organi sanitari del prescritto certificato di idoneità sportiva della predetta tesserata allo svolgimento della attività agonistica per le stagioni sportive 2011-2012 e 2012-2013, così come accertato in sede di istruttoria dalla Commissione Tesseramento Atleti nell'ambito del procedimento per lo scioglimento coattivo del vincolo richiesto dall'atleta per la su esposta condotta omissiva tenuta dal sodalizio ed accolto dalla Commissione con il provvedimento pubblicato il 26.09.2013";*

- **Pallavolo Media Umbra A.S.D.:** *"in persona del Presidente pro tempore, per non aver, in violazione degli Artt. 9,17 e 19 Statuto FIPAV, 2, 19, 20, 21 comma 1-2, 24, 25, 34 e 35 R.A.T., 55 Reg. Giur e del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, della guida pratica e circolare di attuazione ai regolamenti federali vigenti in materia di tesseramento e di idoneità agonistica degli atleti, sottoposto l'atleta, Alessandra Biscarini, regolarmente*



vincolata al sodalizio Pallavolo Media Umbra A.S.D., alla rituale visita medica prescritta dai regolamenti vigenti sopra citati al fine di ottenere l'accertamento ed il rilascio ad opera dei competenti organi sanitari del prescritto certificato di idoneità sportiva della predetta tesserata allo svolgimento della attività agonistica per le stagioni sportive 2011-2012 e 2012-2013, così come accertato in sede di istruttoria dalla Commissione Tesseramento Atleti nell'ambito del procedimento per lo scioglimento coattivo del vincolo richiesto dall'atleta per la su esposta condotta omissiva tenuta dal sodalizio ed accolto dalla Commissione con il provvedimento pubblicato il 26.09.2013";

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 29 Gennaio 2014, dove presenziavano il rappresentante della Procura Federale e l'incolpato assistito e difeso dall'Avv. Nicola Napolione come da procura che depositavano in atti.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle conclusioni formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto delle deduzioni difensive rese in udienza dall'Avv. Nicola Napolione e delle spontanee dichiarazioni rilasciate dall'incolpato;

OSSERVA

Il presente procedimento disciplinare trae origine dal provvedimento reso dalla Commissione Tesseramento Fipav in data 26.09.2013, a mezzo del quale, su istanza dell'atleta Alessandra Biscarini, è stato dichiarato lo scioglimento del vincolo tesserativo con la società Pallavolo Media Umbra A.S.D., e, contestualmente, disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale, al fine di accertare l'eventuale violazione, a carico del legale rappresentante del sodalizio, di quanto prescritto dalla normativa vigente, in ragione della mancata sottoposizione a visita medica dell'atleta Alessandra Biscarini e, pertanto, dell'avvenuto tesseramento della stessa nelle stagioni sportive 2011-2012 e 2012-2013 in assenza del certificato di idoneità sportiva.

La Procura Federale, pertanto, acquisiti gli atti del procedimento, inviava al Sig. Giancarlo Toccaceli apposito atto di incolpazione, cui non faceva seguito alcun riscontro.

Esaurita la fase istruttoria, la Procura Federale, ritenendo fondati i fatti posti a fondamento dell'azione disciplinare, deferiva innanzi a questa Commissione gli incolpati, con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.



Il fatto è provato *per tabulas*.

Le circostanze poste a fondamento dell'azione disciplinare sono, infatti, documentalmente provate ed incontestabili anche perché pacificamente ammesse dagli incolpati innanzi a questa Commissione durante l'udienza dibattimentale.

Conseguentemente, appare provata la circostanza che l'atleta Alessandra Biscarini è stata tesserata dal sodalizio Pallavolo Media Umbra A.S.D. nelle stagioni sportive 2011-2012 e 2012-2013 in assenza del certificato di idoneità sportiva, in aperta violazione del disposto di cui all'art. 21, comma 2, del RAT Fipav, a mente del quale: *"il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)"*.

Questa Commissione ha già avuto modo di esprimere un orientamento rigoroso in merito all'obbligo in parola, evidenziando come lo stesso sia anche imposto dalla Legge statale (Lg. 26 ottobre 1971 n. 1099; D.M. Sanità 18 febbraio 1982) che demanda alla legislazione regionale le modalità attuative in ordine all'ottenimento della certificazione di idoneità sportiva.

Non pare inutile ricordare, richiamando nuovamente sul punto l'ordinamento statale, che anche la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto responsabili di omicidio colposo i dirigenti sportivi che avevano consentito all'atleta, mediante il rilascio della vidimazione provvisoria del cartellino, senza acquisire la debita e completa certificazione medica di idoneità allo sport agonistico, di partecipare ad un torneo rivelatosi per lui purtroppo letale. (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 07/07/1992).

E' anche per tali motivazioni che l'art. 21 RAT Fipav rende il legale rappresentante dell'associato responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta rendendolo in pari tempo garante nei confronti degli organi federali, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

La responsabilità del legale rappresentante e, ex art. 55 R.G., del sodalizio, deve pertanto ritenersi di carattere oggettivo: l'atleta sprovvisto di certificazione medica dell'idoneità sportiva all'esercizio della pallavolo non può essere tesserato, ed il legale rappresentante del sodalizio che in simile difetto ne richieda il tesseramento è, per ciò stesso, responsabile nei confronti della Federazione.

Ciò nonostante, si ritiene, comunque, che il contegno processuale ed il comportamento successivo tenuto dal tesserato Toccaceli, durante tutte le fasi del presente procedimento, vada ad incidere nella valutazione complessiva della condotta in esame.



L'incolpato, infatti, ha agevolato il compito degli organi di giustizia federali, allorché ha pacificamente ammesso l'addebito contestatogli. Tale condotta deve inserirsi in un generale comportamento, indubbiamente collaborativo, tenuto dal tesserato con gli organi di giustizia, che può rilevare, sulla base della costante giurisprudenza di questa Commissione, non ad esimente di responsabilità disciplinare, ma solo ai fini della determinazione della sanzione che si ritiene di adeguare come in dispositivo

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Giancarlo Toccaceli la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre ed a carico del sodalizio Pallavolo Media Umbra A.S.D., in persona del suo Presidente pro tempore, la sanzione della multa di €. 300,00.

IL PRESIDENTE f.f.
F.to Avv. Antonio Amato

Roma, 13febbraio 2014